

SINDACATO ITALIANO COMMERCIALISTI

STATUTO

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata "Sindacato Italiano Commercialisti" avente natura sindacale rappresentativa della categoria professionale degli iscritti nell'Albo Unico – sezioni A, B e transitoria - dei Commercialisti e degli Esperti Contabili. (d'ora in poi, per brevità, definita solo come SiC)

Possono far parte dell'Associazione tutti gli iscritti nell'Albo Unico – sezione A, B e transitoria – dei Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché, i tirocinanti in attesa di sostenere l'esame di abilitazione alla professione.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

L'adesione all'associazione è libera ed è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e ne posseggano i prescritti requisiti. L'ammissione dei soci ordinari è *deliberata, su domanda scritta del richiedente*, dal Presidente.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Comitato direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Perugia e sede secondaria In Terni. Potranno essere istituite sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

L'Associazione si propone di incentivare ogni iniziativa finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione della professione del Commercialista.

Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione si propone:

- di attuare iniziative a tutela del titolo e delle prerogative professionali;
- di rappresentare a livello locale gli aderenti nei rapporti con gli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili territoriali e con tutti i soggetti pubblici e privati socio-economico territoriali, e più in generale con ogni

Istituzione, Organo, Autorità od Ufficio il quale sia necessario od opportuno intervenire per la tutela degli iscritti;

- di promuovere/sviluppare l'attività diretta alla formazione e all'aggiornamento professionale degli iscritti e comunque diretta ad assicurare una crescita culturale dei commercialisti e degli Esperti Contabili e quindi un costante miglioramento delle prestazioni professionali;
- di promuovere la preparazione dei Praticanti od il conseguimento di particolari specializzazioni;
- di collaborare con le riviste specializzate e di favorirne la diffusione;
- di aderire ad iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione dell'immagine del Commercialista e dell'Esperto Contabile sia con riferimento all'esercizio della professione che nei rapporti con altri ordini per il rispetto dei limiti di autonomia e delle prerogative di ciascuna professione.

Art. 5

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività: dalle quote associative, dai contributi straordinari dei soci siano essi in denaro o in beni determinati dall'assemblea, da contributi e sovvenzioni comunitari, statali, regionali, provinciali, comunali in denaro, beni, servizi; da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, associazioni, società, privati, enti; dall'eventuale svolgimento di attività commerciali finalizzate agli scopi statutari.

IL patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni, immobili e mobili che in ogni tempo divengano di proprietà dell'associazione ;
- da ogni residuo di esercizio.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Comitato Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

L'associazione non potrà, per tutta la sua durata, distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (la cosiddetta Authority di settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio dovranno essere predisposti dal Tesoriere il rendiconto economico e finanziario (c.d bilancio) sia di tipo preventivo sia consuntivo in conformità con le previsioni di legge e di statuto.

I bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, ovvero nei termini previsti dalle leggi vigenti.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 7

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Comitato Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Comitato Consultivo-Scientifico, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.

La partecipazione agli Organi suddetti è a titolo gratuito.

Art. 8

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Comitato Direttivo mediante comunicazione scritta a ciascun socio contenente l'ordine del giorno, oppure a mezzo convocazione telematica o mediante pubblicazione in quotidiani a diffusione Regionale o Nazionale.

L'Assemblea è pure convocata su domanda presentata da almeno due membri del Comitato Direttivo, ovvero da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale.

Art. 9

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Comitato Direttivo, del Comitato Consultivo-Scientifico, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, sulle modifiche dell'atto

costitutivo e dello Statuto, e su tutto quanto ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 10

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento delle quote deliberate ai sensi dell'Art. 5 del presente Statuto.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se membri del Comitato Direttivo salvo, in quest'ultimo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei componenti del Comitato stesso. Ogni socio potrà rappresentare per delega solamente altri 2 soci.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo. In mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 12

Le Assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Comitato Direttivo non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci, se in prima convocazione, e di almeno un terzo dei Soci se in seconda convocazione, ed in entrambi i casi per deliberare occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13

Il Comitato Direttivo è composto da nove a ventuno membri, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni. Per i primi nove anni almeno tre membri dovranno essere scelti tra i soci fondatori. In caso di dimissioni o di recesso o di mancanza per qualsiasi causa di uno o più membri, il Comitato Direttivo provvede alla loro sostituzione chiedendone la convalida alla prima

Assemblea annuale. Se verrà meno la maggioranza dei propri membri, decadrà tutto il Comitato Direttivo.

Art. 14

Il Comitato Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e l'Addetto Stampa, nonché i membri della Giunta Esecutiva.

Art. 15

Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano dei Vice Presidenti o dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Comitato Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Art. 17

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il segretario è responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'aggiornamento e della custodia dei libri e dei documenti dell'Associazione.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'associazione e provvede alla formazione del Bilancio Consuntivo e del bilancio preventivo, di cui all'art. 6, e delle relative relazioni. Il Tesoriere infine ha la gestione dei fondi associativi.

L'Addetto Stampa è delegato ai rapporti con la stampa, la radio, la televisione e con ogni altro mezzo di comunicazione che possa influire sull'immagine degli iscritti.

Art. 18

Fanno parte della Giunta Esecutiva il Presidente dell'Associazione e 4 membri nominati dal Comitato Direttivo nel suo seno.

E' di competenza della Giunta Esecutiva tutto quanto ad essa delegato dal Comitato Direttivo.

La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Essa si riunisce, anche in videoconferenza, in via ordinaria almeno due volte l'anno e viene convocata dal Presidente. Le adunanze sono valide quando sia presente la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 19

Il Comitato Consultivo-Scientifico è composto da cinque membri nominati dal Comitato Direttivo e che potranno essere scelti anche tra i Magistrati, i Docenti Universitari e gli Avvocati. Compito del Comitato è quello di fornire all'Associazione un supporto tecnico e scientifico.

Art. 20

Il Consiglio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, eletti, per la durata di tre anni, dall'Assemblea.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno la relazione al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo, dovranno accertare trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione o controllo.

Art. 21

Il Consiglio dei Probiviri è costituito da tre elementi nominati dall'Assemblea; essi eleggono al proprio interno il Presidente. Questi ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci dell'Associazione.

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a Enti aventi fini culturali analoghi a quelli dell'Associazione.